

# **STATUTO SEZIONALE DELLA PRO TICINO DI GINEVRA**

## **Statuto della sezione**

### **Art. 1 Natura e scopo della sezione**

### **Art. 2 Sede**

### **Art. 3 Composizione**

Art. 3.1 Soci attivi

Art. 3.2 Soci simpatizzanti

Art. 3.3 Soci onorari

Art. 3.4 Ammissioni, dimissioni, esclusioni

Art. 3.5 Sottosezioni

### **Art. 4 Organi**

#### **Art. 5 Assemblea generale**

Art. 5.1 Assemblea ordinaria o straordinaria e convocazione

Art. 5.2 Competenze

Art. 5.3 Diritto di voto e deliberazioni

Art. 5.4 Organizzazione

#### **Art. 6 Comitato**

Art. 6.1 Composizione e durata del mandato

Art. 6.2 Competenze

Art. 6.3 Riunioni

Art. 6.4 Presidente

Art. 6.5 Vice-Presidente

Art. 6.6 Cassiere

Art. 6.7 Segretario

#### **Art. 7 Revisori dei conti**

#### **Art. 8 Disposizioni generali**

Art. 8.1 Scioglimento della sezione

## **Art. 1 Natura e scopo della sezione**

La sezione PRO TICINO di Ginevra, fondata il 4 novembre 1917 è un'associazione organizzata ai sensi dell'art. 60 ss del CCS. Essa è apartitica e aconfessionale e non si prefigge alcun scopo lucrativo. I suoi obiettivi sono definiti in conformità allo statuto centrale riassunti come segue :

1. riunire i ticinesi domiciliati nel Cantone in uno spirito di amicizia favorendo il mantenimento della lingua italiana e delle tradizioni del cantone d'origine ;
2. difendere e promuovere gli interessi del Canton Ticino e della sua cultura, migliorare ed intensificare i rapporti fra il Ticino e i cantoni confederati, collaborare con altre associazioni italofone.

## **Art. 2 Sede**

La sede della sezione è Ginevra e il suo domicilio è l'indirizzo del Presidente.

## **Art. 3 Composizione**

La sezione si compone di :

- soci attivi
- soci simpatizzanti
- soci onorari

### **Art. 3.1 Soci attivi**

Sono ammessi in qualità di soci attivi :

1. i cittadini di origine ticinese
  2. i cittadini confederati legati allo spirito ticinese e che sostengono gli scopi della PRO TICINO.
- Essi sono tenuti al pagamento di una tassa sociale e hanno diritto di voto e di eleggibilità.

### **Art. 3.2 Soci simpatizzanti**

Sono ammessi in qualità di soci simpatizzanti tutte le altre persone non conformi all'art. 3.1, ma vicine allo spirito ticinese per lingua e cultura e che sostengono gli scopi della PRO TICINO. Essi sono tenuti al pagamento della tassa sociale, hanno diritto di voto, ma senza eleggibilità nel Comitato.

### **Art. 3.3 Soci onorari**

Sono soci onorari le persone che si sono particolarmente distinte nella causa dell'associazione o hanno contribuito efficacemente alla realizzazione degli scopi della PRO TICINO.

I membri onorari sono designati dall'Assemblea generale su proposta del Comitato. Essi hanno diritto di voto ma non sono tenuti al pagamento della tassa sociale.

### **Art. 3.4 Ammissioni, dimissioni, esclusioni**

Le domande di ammissione sono presentate per iscritto al Comitato che si pronuncia sulle stesse.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto. Il Comitato può procedere alla radiazione di soci che non hanno versato la tassa sociale malgrado ripetuti richiami.

L'esclusione di un socio per motivi di conflitto con gli obiettivi della PRO TICINO può essere pronunciata dall'Assemblea generale con la maggioranza prevista all'art. 5.3. Rimane riservato il ricorso secondo l'art. 10 dello statuto centrale.

### **Art. 3.5 Sottosezioni**

E' data la possibilità di costituire delle sottosezioni aventi delle attività specifiche conformi agli obiettivi della PRO TICINO ed organizzate internamente in modo autonomo nei limiti del presente statuto. I membri della sottosezione restano integrati nell'effettivo della sezione.

Eventuali regolamenti interni o statuti specifici devono essere approvati dalla sezione.

## **Art. 4 Organi**

Gli organi della sezione sono :

- a) l'Assemblea generale
- b) il Comitato
- c) i Verificatori dei conti

## **Art. 5 Assemblea generale**

### **Art. 5.1 Assemblea ordinaria o straordinaria e convocazione**

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno di regola nel corso del primo trimestre.

E' convocata per iscritto al più tardi venti giorni prima della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Un'Assemblea straordinaria può essere convocata per iscritto su richiesta :

1. del Comitato
2. da almeno un quinto dei soci. In questo caso essa deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta.

### **Art. 5.2 Competenze**

L'Assemblea è l'organo supremo della sezione e dispone delle seguenti competenze :

- approvare le modifiche degli statuti sezionali
- eleggere i membri del Comitato e il suo Presidente, i Revisori dei conti e l'Alfiere
- designare i nominativi all'Assemblea dei delegati di cui il Presidente è di principio uno dei delegati
- nominare i soci onorari
- prendere atto delle relazioni dei membri del Comitato e dei responsabili delle sottosezioni sull'andamento generale ed approvarle
- approvare il conto preventivo e i conti annuali dando scarico sulla gestione finanziaria
- decidere l'importo della tassa sociale, eventualmente differenziata secondo le categorie di soci, su proposta del Comitato
- decidere l'esclusione di un socio
- decidere la dissoluzione della sezione

### **Art. 5.3 Diritto di voto e deliberazioni**

Ogni socio ha un diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità il voto del Presidente o del suo sostituto è determinante. Tuttavia una maggioranza dei due terzi dei soci presenti è richiesta per

- la modifica dello statuto. La proposta di modifica parziale o totale deve essere allegata alla convocazione dell'Assemblea generale e ogni socio ha la possibilità di formulare delle proposte alternative per iscritto entro il termine di cinque giorni precedenti la seduta.
- l'esclusione di un socio secondo procedura prevista all'art. 3.4
- la dissoluzione della sezione, in più di un quorum di presenza previsto all'art. 8.1

#### **Art. 5.4 Organizzazione**

Le Assemblee sono dirette dal Presidente ed in sua sostituzione dal Vice-Presidente o da un altro membro del comitato designato. L'Assemblea elegge due scrutatori. Le decisioni sono portate a verbale firmato dal Presidente e dall'incaricato della sua redazione.

#### **Art. 6 Comitato**

##### **Art. 6.1 Composizione e durata del mandato**

Il Comitato è eletto dall'Assemblea ordinaria per un periodo di due anni e si compone da sei a dieci membri. I suoi membri uscenti possono essere riconfermati quattro volte, tenendo conto anche di nomine nel corso del biennio di subentranti di un membro dimissionario, di modo che il periodo massimo di appartenenza continua al Comitato di un membro è di dieci anni. Esso ha la composizione seguente :

- Presidente
- Vice-Presidente
- Cassiere
- Segretario
- da due a sei membri

##### **Art. 6.2 Competenze**

Il Comitato dirige la sezione e la rappresenta nei confronti dei terzi. La firma del Presidente o quella del Vice-Presidente accompagnata da quella del Cassiere o a difetto da quella di un altro membro del Comitato vincola legalmente la sezione. Ha segnatamente le seguenti competenze :

- pronunciarsi sulle domande di ammissione e dare un preavviso sui casi di esclusione d'un socio
- organizzare le manifestazioni sociali
- allestire il preventivo ed effettuare le spese nel limite dello stesso, nonché quelle fuori preventivo non superiori a fr. 3.000
- formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea generale
- vegliare all'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea generale ordinaria e da quelle delle Assemblee straordinarie
- comunicare al Comitato Centrale nel primo trimestre di ogni anno, il numero dei soci attivi e simpatizzanti con l'indicazione del numero dei singoli e delle coppie.
- versare al Comitato Centrale la tassa annua fissata dal Consiglio dei Presidenti per ogni socio singolo e per coppia indipendentemente da eventuali agevolazioni sezionali.
- fornire al Comitato Centrale annualmente un resoconto delle attività e tutte le informazioni necessarie
- sottoporre a ratifica al Comitato Centrale le modifiche dello statuto sezionale approvate dall'Assemblea generale

### **Art.6.3 Riunioni**

Il Comitato si riunisce regolarmente su convocazione del Presidente o su richiesta di uno dei suoi membri. Non può deliberare validamente se non alla presenza di almeno cinque dei suoi membri.

### **Art. 6.4 Presidente**

Il Presidente coordina le attività del Comitato e della sezione, le relazioni con i responsabili delle sottosezioni e il Comitato Centrale. Rappresenta la sezione al Consiglio dei Presidenti e nei confronti delle associazioni italofone. Ordina la convocazione del Comitato e delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie e regola la discussione delle trattande previste all'ordine del giorno. Distribuisce gli incarichi speciali all'interno del Comitato designandone i responsabili. In particolare, veglia al rispetto delle norme statutarie e delle decisioni prese.

### **Art. 6.5 Vice-Presidente**

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso d'impedimento.

### **Art. 6.6 Cassiere**

Il Cassiere è responsabile della tenuta della contabilità e della presentazione dei conti annuali e si tiene a disposizione dei Verificatori dei conti. E pure responsabile della tenuta a giorno della lista dei membri e degli indirizzi, ma il Comitato ha la facoltà di attribuire questa funzione ad un altro membro.

### **Art. 6.7 Segretario**

Il Segretario è tenuto alla redazione dei verbali, della corrispondenza sezionale, delle comunicazioni e degli inviti alle manifestazioni ai soci tramite invio postale o messaggio elettronico e di ogni attività legata alla sua funzione.

## **Art. 7 Revisori dei conti**

I Revisori dei conti sono nominati dall'Assemblea generale e si compongono di due soci e di un supplente. Il loro rapporto scritto deve essere letto all'Assemblea generale prima di procedere alla discussione e all'approvazione dei conti.

## **Art. 8 Disposizioni generali**

### **Art. 8.1 Scioglimento della sezione**

Lo scioglimento della sezione può essere pronunciato solo da una Assemblea generale appositamente convocata e con la presenza di almeno la metà dei soci della sezione (quorum). Per la decisione di scioglimento è necessaria una maggioranza di almeno due terzi dei presenti. In caso di maggioranza di presenza non qualificata, l'Assemblea è riconvocata dopo sei mesi e si deciderà pure con la maggioranza di almeno due terzi dei presenti ma senza tenere conto del quorum.

Il patrimonio e gli archivi della sezione saranno affidati al Comitato Centrale che per un periodo di dieci anni lo terrà a disposizione di una eventuale rifondazione della sezione. Dopo tale periodo sarà di competenza del Comitato Centrale deciderne la destinazione.

Il presente statuto approvato dall'Assemblea generale del 28 aprile 2012 e ratificato dal Comitato Centrale sostituisce quello del 14 marzo 1988 ed entra immediatamente in vigore.

Per la sezione PRO TICINO di Ginevra

Il Presidente :

Giuliano Castelli

Un membro del Comitato :

Giuliano Rivola

Ginevra, 28 aprile 2012